



COMUNE DI CASSACCO *Comun di Cjassà*

33010 CASSACCO (UD) - Piazza A. Noacco, 1 - Tel. 0432 852811 - Fax 0432 853412 -
Cod. Fiscale 80007390307 - Partita IVA 01010880308
sito web comunale: www.comune.cassacco.ud.it

P.E.C. : comune.cassacco@certgov.fvg.it

Prot. in arrivo n. 2180 del 29/03/2019

Prot. in partenza n. _____

Reg. ordinanze n. 09/19

Cassacco 30/03/2019

Ordinanza per il taglio di rami sporgenti ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria lungo le fasce di rispetto ai sensi degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80.

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

VISTA la richiesta della RFI - Rete Ferroviaria Italiana - pervenuta a questo Ente in data 29/03/2019 al prot. n. 2180 con cui si chiede l'emissione di ordinanza che obblighi i privati possessori di terreni confinanti con la sede ferroviaria a tagliare i rami e gli alberi che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria;

VISTI gli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/1980 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di cinquanta metri dalla rotaia più vicina;

PRESO ATTO dei gravi effetti che la caduta di vegetazione su aree adiacenti a linee ferroviarie ha avuto in passato sul servizio ferroviario determinando, a causa del riversamento di alberi, rami e piantagioni sulla sede del tracciato della Ferrovia, un preoccupante stato di pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, portando di conseguenza alla necessità di impartire precise direttive in merito al taglio di alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie;

ESAMINATO lo stato di fatto con la presenza, nell'ambito del territorio comunale, di terreni di proprietà privata con presenza di piantagioni confinanti con le sedi ferroviarie;

RITENUTO pertanto necessario portare a conoscenza i proprietari di terreni confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie della pericolosità della situazione;

VERIFICATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolo;

VISTI:

- l'art. 50 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;

VISTO il provvedimento sindacale di nomina di posizione organizzativa n. 33, prot. n. 32922/1-8 del 27-12-2018 con validità dal 01-01-2019 al 31-12-2019;

RILEVATA la necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

nel rispetto degli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 che prescrivono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di cinquanta metri dalla rotaia più vicina,

a tutti i proprietari, affittuari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, confinanti con i tracciati della ferrovia situati nel territorio comunale, di provvedere:

- 1) al taglio dei rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine, e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- 2) rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
- 3) adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi.

DISPONE

Che della presente ordinanza venga data massima divulgazione alla cittadinanza mediante pubblici avvisi e pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

I trasgressori verranno puniti a termine di legge.

Le disposizioni contenute nel presente atto dovranno essere rispettate anche nel corso degli anni successivi.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7.8.1990, n. 241 si informa che contro il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR del Friuli - Venezia Giulia ai sensi del decreto legislativo 2.7.2010, n. 104 entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199 entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Entro lo stesso termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei LL.PP. ai sensi dell'art. 37 del Cds, con le formalità previste dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 in relazione alla natura della segnaletica stradale disposta.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo online dell'Ente per n. 180 giorni.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
Comm. Lorenzo Liberale

